

Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Statuto del territorio
Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali


BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Lo **Statuto del Territorio**,
Secondo quanto indicato all'art. 6 della LR
65/2014,

“costituisce l'atto di riconoscimento
identitario mediante il quale la comunità locale
riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne
individua le regole di tutela, riproduzione e
trasformazione”.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e paesaggistici

Il Patrimonio territoriale

Secondo l'art. 3 della LR 65/2014, il Patrimonio territoriale rappresenta

“l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità”.

Secondo la legge regionale e il PIT/PPR il patrimonio territoriale è rappresentato da:

- Le quattro strutture territoriali di riferimento (**la struttura idro-geomorfologica, la struttura ecosistemica, la struttura insediativa, la struttura agro-forestale**)
- **beni culturali e paesaggistici**, di cui all'art. 2 del Dlgs 42/2004.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Nel Piano Strutturale i Beni Culturali e Paesaggistici sono rappresentati negli elaborati grafici:

ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico in scala 1.15.000,

ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico in scala 1:2000,

e nella Disciplina di Piano sono descritti e normati al *Capo II – Beni culturali e paesaggistici*
e in particolare agli articoli:

- **Art. 10 - Beni culturali**
- **Art. 11 - Beni paesaggistici**
- **Art. 12 - Rinvenimenti archeologici e aree a rischio archeologico**



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali

Beni Culturali e Paesaggistici

ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs 42/2004


-  Beni culturali di interesse storico artistico con provvedimento di tutela
-  Beni culturali di interesse archeologico con provvedimento di tutela
-  Immobili interessati da provvedimenti di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45
-  Beni culturali art. 10 comma 1 da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art. 12 (elenco non esaustivo)
-  Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse storico-artistico, art. 10 comma 4, lettera g da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art. 12

Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza, Titolo I del D.Lgs 42/2004

-  art. 136 - Aree di notevole interesse pubblico
Provvedimento 140/1967 : Fascia 300 mt dall'autostrada Firenze-mare
Provvedimento 108/1958 : Zona collinare a nord-est della città di Prato
-  art. 142, c.1, lett.b) - I territori contermini ai laghi
-  art. 142, c.1, lett.c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
-  art. 142, c.1, lett.g) - I territori coperti da foreste e da boschi
-  art. 142, c.1, lett. m) - Le zone di interesse archeologico

ZONE DI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

-  Aree a rischio archeologico alto
-  Aree a rischio archeologico medio
-  Epoca Preistorica
-  Epoca Etrusca
-  Epoca Romana
-  Epoca Medievale
-  Non determinabile (N.D.)



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali

Beni Culturali e Paesaggistici

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs 42/2004


-  Beni culturali di interesse storico artistico con provvedimento di tutela
-  Beni culturali di interesse archeologico con provvedimento di tutela
-  Immobili interessati da provvedimenti di tutela indiretta ai sensi dell'art.45
-  Beni culturali art.10 comma 1 da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art.12 (elenco non esaustivo)
-  Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse storico-artistico, art.10 comma 4, lettera g da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art.12

Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza, Titolo I del D.Lgs 42/2004

-  art.136 - Aree di notevole interesse pubblico
Provvedimento 140/1967 : Fascia 300 mt dall'autostrada Firenze-mare
Provvedimento 108/1958 : Zona collinare a nord-est della città di Prato
-  art.142, c.1, lett.b) - I territori contermini ai laghi
-  art.142, c.1, lett.c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
-  art.142, c.1, lett.g) - I territori coperti da foreste e da boschi
-  art.142, c.1, lett. m) - Le zone di interesse archeologico

ZONE DI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

-  Aree a rischio archeologico alto
-  Aree a rischio archeologico medio
-  Epoca Preistorica
-  Epoca Etrusca
-  Epoca Romana
-  Epoca Medievale
-  Non determinabile (N.D.)



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali

Beni Culturali e Paesaggistici

ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico

Centro storico - scala 1:2000

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs 42/2004



-  Beni culturali di interesse storico artistico con provvedimento di tutela
-  Beni culturali di interesse archeologico con provvedimento di tutela
-  Immobili interessati da provvedimenti di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45
-  Beni culturali art.10 comma 1 da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art.12 (elenco non esaustivo)
-  Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse storico-artistico, art.10 comma 4, lettera g da sottoporre alla verifica di interesse culturale ex art.12

Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza, Titolo I del D.Lgs 42/2004

-  art.136 - Aree di notevole interesse pubblico
Provvedimento 140/1967 : Fascia 300 mt dall'autostrada Firenze-mare
Provvedimento 108/1958 : Zona collinare a nord-est della città di Prato
-  art.142, c.1, lett.b) - I territori contermini ai laghi
-  art.142, c.1, lett.c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
-  art.142, c.1, lett.g) - I territori coperti da foreste e da boschi
-  art. 142, c.1, lett. m) - Le zone di interesse archeologico

ZONE DI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

-  Aree a rischio archeologico alto
-  Aree a rischio archeologico medio
-  Epoca Preistorica
-  Epoca Etrusca
-  Epoca Romana
-  Epoca Medievale
-  Non determinabile (N.D.)



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Art. 10 - Beni culturali

1. I beni culturali sono **componenti fondative dell'identità storico-culturale locale** e sono vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, Parte Seconda, che sottopone a preventiva autorizzazione gli interventi edilizi e/ o urbanistici che li riguardano.
2. Gli elaborati grafici del PS , *ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico scala 1.15.000* e *ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico*, **recepiscono**, a puro titolo ricognitivo e non esaustivo, **l'individuazione dei beni culturali** oggetto di specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 42/2004 e i beni culturali ope legis, quali risultanti dalla documentazione agli atti dell'amministrazione, riproponendone i perimetri risultanti dalla stessa.
Tale ricognizione e perimetrazione assume, pertanto, carattere puramente indicativo e non esaustivo ed è suscettibile di diversa declinazione in sede di pianificazione operativa o, in difetto, di pianificazione attuativa o di pratica edilizia, in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio.
A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale sussistenza (o meno) del vincolo, la difforme articolazione e/o perimetrazione del medesimo.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Art. 10 - Beni culturali

3. Stante la natura indicativa e non esaustiva della ricognizione operata dal presente strumento in merito ai beni soggetti a vincolo culturale, rimane comunque ferma la necessità di puntuale verifica ad opera dei soggetti interessati circa la sussistenza del vincolo anche su beni ulteriori rispetto a quelli individuati dal presente strumento, da operarsi presso i competenti Uffici del MIC.

4. Con riferimento a tali vincoli il presente Piano strutturale assume la disciplina di tutela risultante dai relativi provvedimenti impositivi o ex lege.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali

Beni Culturali e Paesaggistici

Art. 11 - Beni paesaggistici

1. Il presente Piano strutturale assume e fa proprie **l'individuazione e le disposizioni per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dettate dal PIT/PPR** in riferimento a specifici indirizzi, direttive e prescrizioni dallo stesso individuati, **salvo gli approfondimenti e puntuale perimetrazione operata dal P.S. in relazione ai vincoli di cui all'art. 142, comma 1, lett. c e g.**
2. I beni paesaggistici interessano componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, Parte Terza, che sottopone a preventiva autorizzazione gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriale che li riguardano.
3. I beni paesaggistici sono individuati con apposite campiture negli elaborati grafici *ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico* e *ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico* e sono costituiti da:



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

a) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) ed in particolare:

- **D.M. 08/04/1958, G.U. n.108 del 05/05/1958**, denominato “Zona collinare sita a nord est della città di Prato”;
- **D.M. 20/05/1967, G.U. n.140 del 07/06/1967**, denominato “Fascia di terreno di 300mt di larghezza da ogni lato dell’autostrada Firenze-Mare, ricadente nei comuni di Firenze , Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato”.

b) Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, articolo 142):

- *I territori contermini ai laghi (art,.142, comma 1, lett. b);*
- *I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua (art,.142, comma 1, lett. c);*
- *I territori coperti da foreste e da boschi (art,.142, comma 1, lett. g);*
- *le zone di interesse archeologico (art,.142, comma 1, lett. m);*



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

4. L'individuazione del **perimetro dei beni paesaggistici "I territori coperti da foreste e da boschi"** (art 142, comma 1, lett. g), è esito delle precisazioni e approfondimenti già operati dall'Amministrazione comunale (ed oggetto di apposite procedure di adeguamento nell'ambito delle varianti al previgente Piano strutturale, confermati nella presente sede).

5. Il **perimetro dei beni paesaggistici "I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua"** (art.142, comma 1, lett. c) è coerente con l'individuazione effettuate dal PIT/PPR ad eccezione che per il torrente Merdancione, escluso in esito alle precisazioni e approfondimenti già operati dall'Amministrazione comunale (ed oggetto di apposite procedure di adeguamento nell'ambito delle varianti al previgente Piano strutturale, confermati nella presente sede), **e per la gora del Palasaccio, di cui, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della disciplina del PIT/PPR, si rappresenta la porzione del corso d'acqua ritenuta rilevante ai fini paesaggistici, escludendo le parti del medesimo intubate o non più sussistenti.**



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici


RELAZIONE DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR

Proposta di eliminazione del parte del vincolo paesaggistico per la Gora del Palasaccio

• **Gora del Palasaccio:** la gora è inserita tra i corsi d'acqua previsti dal Testo unico sulle acque e impianti elettrici approvato con *R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933* nel quale si riporta come limite “dallo sbocco (nella Filimortula) all’abitato di Prato”.

Nella cartografia del PIT paesaggistico approvato l’ambito tutelato comincia a ridosso del centro storico, mentre da verifiche effettuate, consultando la cartografia del 1934 si rileva che il tracciato della Gora del Palasaccio era visibile a partire dal tracciato della vecchia autostrada (ora Declassata) fino al suo sbocco nella Filimortula.

Riguardo a questa gora è opportuno prendere atto che in realtà essa è in gran parte interrata già da molti anni, ed è invece ancora a cielo aperto a sud dell’Asse delle Industrie (via di Baciacavallo), zona in cui viene utilizzata come sistema fognario a servizio del depuratore di Baciacavallo.




Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

RELAZIONE DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR

**Proposta di eliminazione del parte del vincolo paesaggistico
per la Gora del Palasaccio**

Si propone che l'applicazione della tutela paesaggistica sia riferita soltanto ai tratti che ancora rimangono a cielo aperto e non sono intercettati dal sistema fognario afferente al depuratore di Baciacavallo, applicando la tutela al tratto del corso d'acqua dalla località "Madonna del Guanto" fino allo sbocco nel fosso della Filimortula.

Si chiede di prendere atto che, nel tratto di cui si propone l'esclusione dalla tutela, non sono più rintracciabili neppure i segni della presenza del corso d'acqua, e conseguentemente non si ritiene che siano ancora presenti i valori paesaggistici da tutelare nel contesto di riferimento.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

6. Per le perimetrazioni degli ulteriori beni paesaggistici di cui all'art. 142, il Piano Strutturale **assume la ricognizione delle aree tutelate per legge contenuta nel PIT/PPR.**, e rinviando all'art. 5, c. 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR in merito alla natura ricognitiva/costitutiva delle perimetrazioni.

7. Per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) il Piano Strutturale, alla tavola *ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico*, **recepisce la perimetrazione e rappresentazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico contenuta nel PIT/PPR:** con riferimento ai medesimi trovano applicazione gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni, contenuti nella scheda di vincolo del PIT/PPR (Elaborato 3B Sezione 4 lettera C del PIT/PPR).

8. Per le Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, articolo 142) trovano applicazione le specifiche disposizioni dell'elaborato 8B, Capo III del PIT, articolate in obiettivi da perseguire, direttive da applicare e prescrizioni da rispettare.

9. Il Piano Operativo procederà alla puntuale applicazione e osservanza della disciplina di cui ai precedenti commi 7 e 8.

Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Rinvenimenti archeologici e aree a rischio archeologico

Nel Piano Strutturale sono stati condotti degli studi archeologici a cura di Luca Biancalani (vd. elaboratio cartografico QC_AI_16 e QC_AI_17 “Aggiornamento della carta archeologica e definizione della aree di rischio archeologico – Relazione”) con cui si è operata una revisione dei dati relativi ai ritrovamenti archeologici sul territorio pratese assumendo da tre fonti principali:

1. la carta archeologica del 2011,
2. i dati provenienti dal progetto Carta archeologica della Toscana del 2015 e
3. l’aggiornamento fatto per il piano operativo del 2019.

inoltre è stato effettuato **l’aggiornamento delle schedature dei ritrovamenti** archeologici sul territorio comunale negli anni 2019 – 2021, che ha restituito 2 soli ritrovamenti di materiale archeologico sul territorio comunale.

Una parte consistente del lavoro è stata la **ridefinizione delle zone di rischio archeologico** con il rispettivo gradiente di rischio, con un lasso di tempo di indagine che va dalla preistoria all’età romana, con alcune integrazioni nel medioevo. Questo studio si è avvalso del coordinamento del funzionario archeologo della SBAA Dott. Massimo Tarantini.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali
Beni Culturali e Paesaggistici

Rinvenimenti archeologici e aree a rischio archeologico

Una parte consistente del lavoro è stata la ridefinizione delle zone di rischio archeologico con il rispettivo gradiente di rischio, con un lasso di tempo di indagine che va dalla preistoria all'età romana, con alcune integrazioni nel medioevo.

Questo studio si è avvalso del coordinamento del funzionario archeologo della SBAA Dott. Massimo Tarantini.

Gli studi hanno condotto alla individuazione di due classi di zone di rischio archeologico:

Aree a rischio archeologico alto

Aree a rischio archeologico medio

che si differenziano per la densità di ritrovamenti, avendo utilizzato come criteri la riduzione della frammentazione degli areali del rischio e la lettura della trama insediativa.



Statuto del territorio – Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali

Beni Culturali e Paesaggistici

Rinvenimenti archeologici e aree a rischio archeologico

E al comma 6 viene rimandato al Piano Operativo l'individuazione di apposita disciplina, anche di natura procedimentale, volta alla tutela delle aree individuate a rischio archeologico alto e medio.

Nelle more di individuazione di detta disciplina:

- per le “**aree a rischio archeologico alto**” si applicano le disposizioni di cui all'art. 150bis del PO vigente e s.m.i.
- per la “**aree a rischio archeologico medio**”, gli interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore 'Archeologia' della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, **specificata comunicazione di preavviso** recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza, senza costi aggiuntivi per l'interessato.